

Incarichi nella PP.AA.: l'Albo "equivalente" alla laurea specialistica

Si fa sempre più forte la "stretta" sugli incarichi delle pubbliche amministrazioni.
Per poterne ricevere serve la laurea specialistica (o magistrale),
oppure l'iscrizione in un Albo professionale.

Non vi è alcun dubbio che in passato più di un Ente Pubblico abbia fatto un uso disinvolto dello strumento degli incarichi "temporanei" a soggetti esterni tanto da

avere creato un precariato di centinaia di migliaia di persone (*oggetto anche di una mini-sanatoria*) in tutta Italia.

Neppure vi è dubbio che questi inca-

rici siano talvolta stati usati per supplire al blocco delle assunzioni ed a carenze di organico, così come in certi casi la scelta ha seguito clientele politiche piuttosto che non le reali capacità o necessità.

Per questo, dopo i ripetuti allarmi della Corte dei Conti, l'attenzione di tutti i Governi che si sono ultimamente succeduti (*ora Berlusconi e prima Prodi*) si è incentrata sul tentativo di limitare la possibilità alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare questo strumento, introducendo norme sempre più rigide e severe.

Talvolta con risultati tanto paradossali quanto involontari, come fece il Governo Prodi (*vedi anche l'articolo pubblicato sul numero di ottobre 2008 di questa rivista*), ma con il chiaro intento di mettere un freno in questo segmento della spesa pubblica che è lievitato come un panettone.

Dopo i correttivi apportati dall'ultima, e recente, legge n. 133/2008 iniziano a registrarsi i "Pareri" delle Sezioni regionali della Corte dei Conti che danno contenuto interpretativo alle nuove disposizioni.

Ha iniziato la Sezione di controllo dei Magistrati contabili del Piemonte la quale, con parere del 14 ottobre 2008, n. 27, prendendo spunto da un quesito posto da un Comune, ha precisato come la "particolare e comprovata esperienza", chiesta ai soggetti a cui si vogliono assegnare incarichi, deve essere sempre di carattere universitario.

Per la Corte dei Conti siamo infatti in presenza di una norma molto rigida, la cui ratio è comprensibilmente volta ad evitare il formarsi di nuovi precari in seno alla PP.AA. e, al tempo stesso, obbligare gli Enti a limitare gli incarichi esterni, che ora possono essere riservati solo a chi



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Dipartimento della funzione pubblica

Gentile Presidente Roberto Orlandi,

faccio riferimento alla sua lettera del 29 maggio 2008, con la quale ha posto all'attenzione del Ministro alcune problematiche concernenti il conferimento di incarichi ad esperti da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare è stata evidenziata la questione relativa a quale specifico significato dare al requisito della "comprovata specializzazione universitaria" introdotto dall'art. 3, comma 76, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 che ha così modificato l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tale riguardo si rileva che l'art. 46, comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 al fine di garantire l'esigenza dell'elevata competenza degli esperti coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione ha riscritto l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Detto art. 46, comma 1, recante "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" dispone che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

Ancora, per quanto di interesse, il secondo periodo del medesimo comma specifica che "si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi", ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

È comunque da ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti.

In caso di necessità sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Antonio Naddeo

svolga attività di elevatissimo profilo, come minimo di carattere "universitario".

Sotto questo profilo le PP.AA. non hanno alcun potere discrezionale e non possono affidare incarichi a chi non possieda una laurea specialistica o magistrale che sia: questo requisito resta imprescindibile.

O meglio, lo è ma con una eccezione: chi è iscritto in un Albo professionale riconosciuto dalla legge, prescinde dal requisito del possesso di una laurea specialistica (invece sempre necessario negli altri casi).

È così, ad esempio, per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati dove i primi spesso non hanno una laurea e dove i secondi frequentemente sono in possesso di una laurea di primo livello, ma non di quella specialistica.

Ma perché questi soggetti hanno un tale privilegio?

Anzitutto va detto che esso è comune a tutti coloro i quali sono iscritti in un Albo relativo ad una professione intellettuale e ciò in forza del fatto che per iscriversi occorre superare un esame di Stato abilitante alla professione; gli Agrotecnici poi debbono anche svolgere un periodo di tirocinio professionale che può durare sino a ventiquattro mesi, nel corso dei quali i candidati acquisiscono una professionalità anche di tipo specialistico.

Del resto privare la PP.AA. di professionisti preparati per il solo fatto d'essere privi di una laurea specialistica, senza guardare la sostanza della preparazione individuale, non era parsa a molti una buona idea.

Ecco perché il Governo Berlusconi, con la legge n. 133 del 6 agosto 2008 (frutto della conversione del decreto-legge n. 112/2008) ha modificato l'iniziale disposizione normativa che escludeva i liberi professionisti per sostituirla con la seguente formulazione, la quale prevede che per il conferimento di incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni **"...si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi"** o da artisti ed operatori dello spettacolo.

Nostro Servizio

SALVI GLI ISCRITTI NELL'ALBO, MA MORTIFICATI I TRIENNALISTI

L'art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ha risolto il problema del "blocco" dell'affidamento degli incarichi delle Pubbliche Amministrazioni ai liberi professionisti, così riscrivendo la disposizione precedente:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore."

ed utilmente ponendovi rimedio, nell'interesse delle stesse Amministrazioni pubbliche, ma anche delle professioni, che vedono così riconosciuto il loro ruolo.

Diversi Agrotecnici non iscritti hanno recentemente interpellato i Collegi territoriali per chiedere di sostenere gli esami di abilitazione per l'iscrizione all'Albo in quanto alcune PP.AA. erano pronte ad affidare loro incarichi, ma per il 2008 ciò non è possibile. Benché infatti la sessione d'esame 2008 fosse prevista per il giorno 6 novembre 2008, per parteciparvi occorreva avere presentato specifica domanda entro il precedente mese di giugno e chi non lo ha fatto ora non può che lamentarsi della propria scarsa preveggenza oppure di non avere considerato nella giusta importanza l'iscrizione nell'Albo.

Del resto che l'Albo professionale sia la sola possibilità derogatoria rispetto al possesso di una laurea specialistica (che poi da sola neppure è sufficiente in quanto ad essa il soggetto prescelto deve unire anche "particolare e comprovata" esperienza) lo afferma anche un parere della Funzione Pubblica del 14 ottobre 2008, n. 51 con il quale si sottolinea come al di fuori dalle deroghe tassativamente indicate dalla legge non sia possibile introdurne altre, anche in via interpretativa

In particolare il parere della Funzione Pubblica colpisce i laureati di primo livello, il cui titolo accademico non è ritenuto requisito sufficiente ad integrare la

"specializzazione universitaria" richiesta dalla legge, una interpretazione troppo restrittiva che non trova tutti d'accordo. Tuttavia, in attesa di improbabili ripensamenti del Ministro Renato Brunetta per i laureati triennali l'unica possibilità per superare questo "blocco" è l'iscrizione in un Albo professionale.



Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.